



Le nuove norme europee per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore. Entra in vigore il Regolamento 2018/858

📅 12/10/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, AUTOMOTIVE, BENI DI CONSUMO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 1 settembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore¹. Il nuovo quadro normativo si propone di rafforzare il ruolo dell'Unione in un settore ancora largamente appannaggio delle autorità nazionali, migliorando la qualità delle prove e dell'omologazione dei veicoli ed incrementando i controlli sui veicoli già in circolazione.

Muovendo dalle linee di *policy* della Commissione per un settore automobilistico pulito, sostenibile e competitivo, come delineato nella comunicazione "L'Europa in movimento"², il nuovo Regolamento, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel 2018, risponde all'esigenza di ridisegnare la disciplina di un comparto-chiave dell'industria europea, secondo i dettami dell'accordo di Parigi

¹ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GUUE L 151 del 14.06.2018.

² Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).



del 2015³ ed in risposta dallo scandalo *Dieseltgate*⁴ dello stesso anno. Più particolarmente, il nuovo quadro normativo abroga la precedente Direttiva 2007/46/CE⁵. Quest'ultima, infatti, pur coerente al raggiungimento di obiettivi quali armonizzazione, funzionamento efficace del mercato interno e concorrenza equa, già nel 2013 aveva formato oggetto di osservazioni della Commissione nel senso della necessità, tra le altre cose, di i) introdurre nuove misure in tema di vigilanza del mercato, ii) armonizzare le procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati Membri, iii) chiarire i ruoli e le responsabilità delle autorità e degli *stakeholder* coinvolti nell'applicazione delle norme, e iv) garantirne l'indipendenza evitando i conflitti di interesse.

Analogamente a quanto disposto dalla Direttiva 2007/46/CE⁶, il Regolamento 2018/858 impone agli Stati Membri di designare un'autorità nazionale incaricata di rilasciare le omologazioni per i soli veicoli (e per i componenti ad essi incorporati) conformi al regolamento stesso⁷. Tuttavia, il Regolamento si propone di risolvere uno dei problemi emersi sotto la precedente legislazione, ossia la mancanza di un organo di supervisione che monitorasse in maniera effettiva l'operato delle autorità di omologazione nazionali al fine di non esporre i consumatori al rischio di pregiudizi derivanti dal mancato rispetto delle norme. Di conseguenza, il Regolamento prevede ora anche un obbligo degli Stati Membri di designare delle autorità di vigilanza del mercato nazionali, indipendenti ed autonome da quelle di omologazione, dotate di poteri

³ Accordo di Parigi, GUUE L 282 del 19.10.2016.

⁴ Ci si riferisce allo scandalo sulle emissioni che ha riguardato la scoperta della falsificazione delle emissioni di autoveicoli muniti di motore diesel del gruppo Volkswagen venduti negli Stati Uniti d'America e in Europa. I veicoli coinvolti nella vicenda registravano emissioni in linea con le prescrizioni legali statunitensi grazie al software della centralina che era stato appositamente modificato per essere in grado di ridurre le emissioni a scapito di altre prestazioni durante i test di omologazione, migliorando le prestazioni stesse a scapito dei vincoli ambientali durante il normale funzionamento.

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GUUE L 263 del 09.10.2007.

⁶ L'articolo 4 della Direttiva 2007/46/CE, intitolato "Obblighi degli Stati membri", al paragrafo 4 dispone: "... Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti alla Commissione a norma dell'articolo 43.

L'atto di notifica delle autorità di omologazione comprende il nome, l'indirizzo, compreso quello elettronico, e il loro settore di competenza...

⁷ L'articolo 7 del Regolamento (UE) 2018/858, intitolato "Obblighi delle autorità di omologazione", dispone: "... Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento.

Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Mantengono la riservatezza per tutelare i segreti commerciali, fatti salvi l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di mettere le informazioni a disposizione della Commissione e gli altri obblighi di comunicazione applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.

Le autorità di omologazione collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti al loro ruolo e alle loro funzioni.

Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati menzionate all'articolo 28, paragrafo 1. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato. Ove sia stata informata, a norma del capo XI, che vi è il sospetto che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio o non sia conforme, l'autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o revocare l'omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate...

di supervisione quali, tra gli altri, quello di accedere ai locali di operatori commerciali, industrie e concessionarie⁸, e di effettuare controlli di conformità a campione sui veicoli non ancora messi sul mercato. A tal proposito, le autorità di vigilanza sono tenute a testare regolarmente un numero minimo di autoveicoli, pari ad una vettura per ogni 40.000 nuove auto registrate⁹ di cui almeno il 20% è costituito da prove relative alle emissioni. Nel caso in cui uno o più Stati Membri non dispongano di mezzi adeguati per effettuare le prove richieste, è data loro la possibilità di accordarsi con altri Stati affinché questi

ultimi le eseguano per loro conto. Gli Stati Membri, inoltre, dovranno adottare misure di salvaguardia nei riguardi dei veicoli non conformi qualora questi presentino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone, senza attendere l'intervento dell'autorità che ha rilasciato l'omologazione¹⁰.

⁸ L'articolo 6 del Regolamento 2018/858 al paragrafo 7 dispone: "... Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, abbiano il diritto di accedere ai locali degli operatori economici sul loro territorio e di raccogliere qualsiasi campione necessario di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti necessari ai fini delle prove di conformità...".

⁹ L'articolo 8 del Regolamento (UE) 2018/858, intitolato "Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato", ai paragrafi 1-4 dispone: "... Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni. Tali controlli sono effettuati su scala adeguata tramite controlli documentali e, se del caso, prove di laboratorio e prove su strada effettuate sulla base di campioni statisticamente rilevanti.

Nell'effettuare tali controlli, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto:

a) dei principi consolidati di valutazione del rischio;

b) dei reclami motivati; e

c) di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum e i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10.

Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro effettuano almeno un numero minimo annuo di prove sui veicoli. Tale numero minimo di prove per Stato membro è pari a 1 ogni 40 000 veicoli a motore nuovi immatricolati in quello Stato membro nell'anno precedente e comunque non è inferiore a cinque prove. TRIS Ciascuna prova verifica la conformità con gli atti normativi applicabili elencati nell'allegato II.

Almeno il 20 % del numero minimo di prove effettuato dalle autorità di vigilanza del mercato che effettuano oltre cinque prove all'anno è costituito da prove relative alle emissioni paragonabili a prove di omologazione concernenti tutte le prescrizioni relative alle emissioni applicabili al tipo sottoposto a prova previste dagli atti normativi elencati nell'allegato II.

L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con l'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro che quest'ultima effettui le prove richieste a norma dei paragrafi 2 e 3...".

¹⁰ L'articolo 51 del Regolamento (UE) 2018/858, intitolato "Valutazione nazionale relativa ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che si suppone presentino gravi rischi o non conformità" dispone: "... Qualora, sulla base delle proprie attività di vigilanza del mercato, sulla base di informazioni fornite da un'autorità di omologazione o da un costruttore o sulla base di reclami, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano ragioni sufficienti per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, valutano il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione in relazione alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati e le autorità di omologazione competenti collaborano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato, anche attraverso la trasmissione dei risultati di tutti i controlli e tutte le prove pertinenti effettuati ai sensi dell'articolo 31.

Alla valutazione del rischio del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente interessata si applica l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008...".

Analogamente a quanto disposto dalla Direttiva 2007/46/CE¹¹, anche ai sensi del Regolamento 2018/858 gli Stati Membri designano uno o più servizi tecnici incaricati di effettuare le prove e le ispezioni dei nuovi modelli, che devono svolgere le proprie funzioni in maniera indipendente dalle autorità di omologazione¹². Tuttavia, a partire dal 1° settembre 2020 i servizi tecnici saranno soggetti ad *audit* indipendenti che verifichino se siano in grado di ottenere o mantenere la designazione necessaria per l'attività ispettiva. A tale scopo, le autorità nazionali dovranno utilizzare organismi di accreditamento, essendo anche prevista la possibilità di *audit* congiunti da parte della Commissione con esperti nazionali di altri Stati Membri¹³. Inoltre, le autorità nazionali di

omologazione saranno ora soggette a valutazioni *inter pares* volte a garantire un'attuazione e un'applicazione rigorose delle norme pertinenti in tutta l'Unione¹⁴.

Tramite il Regolamento 2018/858, il legislatore europeo ha altresì inteso rafforzare i poteri di vigilanza della Commissione, dei quali la Direttiva 2007/46/CE non faceva menzione. Più particolarmente, il nuovo Regolamento prevede non solo che la Commissione possa verificare l'opportunità delle procedure istituite dalle varie autorità di omologazione¹⁵, ma che abbia anche il potere di effettuare prove e ispezioni dei veicoli e di reagire immediatamente alle irregolarità riscontrate imponendo ai costruttori sanzioni amministrative fino a 30.000 euro per automobile¹⁶ ed

¹¹ L'articolo 41 della Direttiva 2007/46/CE, intitolato "Designazione dei servizi tecnici", ai paragrafi 1-2 dispone: "... Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest'ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva.

I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell'allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati...

¹² L'articolo 69 del Regolamento 2018/858, intitolato "Indipendenza dei servizi tecnici", al paragrafo 1 dispone "... Un servizio tecnico, compreso il suo personale, è indipendente e svolge le attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nello specifico settore in cui opera ed è libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività..."

¹³ Per ulteriori informazioni, si veda l'articolo 73 del Regolamento 2018/858, intitolato "Valutazione e designazione dei servizi tecnici".

¹⁴ L'articolo 67 del Regolamento 2018/858, intitolato "Autorità di omologazione responsabile dei servizi tecnici", al paragrafo 2 dispone: "... Le autorità di omologazione sono sottoposte a valutazioni *inter pares* per le attività che svolgono relativamente alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici. **BIS** Le valutazioni *inter pares* riguardano le valutazioni che sono state svolte dalle autorità di omologazione sulla totalità o su parte delle operazioni dei servizi tecnici in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, comprese la competenza del personale, la correttezza della metodologia di prova e d'ispezione e la correttezza dei risultati delle prove in base a una serie definita di atti normativi elencati nell'allegato II, parte I. **TRIS** Le attività relative alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni individuali nazionali rilasciate in conformità dell'articolo 45 o di omologazioni nazionali di veicoli prodotti in piccole serie rilasciate in conformità dell'articolo 42 sono esentate dalle valutazioni *inter pares*. **QUATER** Le valutazioni di servizi tecnici accreditati da parte delle autorità di omologazione sono esentate dalle valutazioni *inter pares*..."

¹⁵ L'articolo 10 del Regolamento (UE) 2018/858, intitolato "Valutazioni della Commissione", al paragrafo 1 dispone: "... La Commissione organizza ed effettua valutazioni delle procedure poste in essere dalle autorità di omologazione che hanno rilasciato omologazioni UE nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione, in particolare delle procedure per il rilascio di omologazioni, per il controllo della conformità della produzione e per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali valutazioni comprendono un accertamento a campione della conformità delle omologazioni rilasciate nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione con le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)..."

¹⁶ L'articolo 85 del Regolamento 2018/858, intitolato "Sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive a livello di Unione", al paragrafo 1 dispone: "... Quando la Commissione adotta

avviando azioni di richiamo in tutta l'Unione. Una facoltà, quest'ultima, che, fino all'entrata in vigore del Regolamento, era appannaggio esclusivo delle autorità di omologazione nazionali e solamente in relazione al proprio Stato di riferimento¹⁷.

In ultimo, al fine di coordinare le pratiche che gli Stati Membri dovranno attuare per

rispettare il nuovo quadro normativo e per favorire lo scambio delle informazioni tra Commissione, autorità di omologazione ed autorità di vigilanza del mercato, il Regolamento prevede la creazione di un *forum* consultivo al quale gli Stati Membri avranno accesso tramite rappresentanti delle diverse autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato¹⁸.

decisioni in conformità dell'articolo 53, può imporre sanzioni amministrative agli operatori economici interessati per non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 84 per la stessa violazione. Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme.

La Commissione può non avviare, ricominciare ex novo o proseguire procedimenti nei confronti di operatori economici ai sensi del presente articolo per violazioni del presente regolamento per le quali gli operatori economici interessati sono stati sanzionati o dichiarati non responsabili in conformità dell'articolo 84 in forza di una precedente decisione non più impugnabile...".

¹⁷ L'articolo 30 della Direttiva 2007/46/CE, intitolato "Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato", al paragrafo 1 dispone: "... Se uno Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell'omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L'autorità di omologazione di tale Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi...".

¹⁸ L'articolo 11 del Regolamento (UE) 2018/858, intitolato "Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione", ai paragrafi 1-2 dispone "... La Commissione istituisce, presiede e gestisce un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum»).

Il forum è composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato nominati da ciascuno degli Stati membri.

Ogniquale sia opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 7 del presente articolo, i servizi tecnici, i terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici pertinenti nonché di soggetti interessati dei settori della sicurezza e dell'ambiente.

Le funzioni di consulenza del forum hanno quali obiettivi la promozione delle migliori pratiche per favorire l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, lo scambio di informazioni riguardanti i problemi di applicazione, la cooperazione, in particolare per quanto concerne la valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e la valutazione di progetti di applicazione armonizzati e le sanzioni.

Il forum prende in considerazione:

- a) le questioni relative all'interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II durante l'applicazione di tali prescrizioni;
- b) i risultati delle attività relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9;
- c) i risultati delle prove e delle ispezioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9;
- d) le valutazioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10;
- e) i verbali di prova relativi a eventuali non conformità presentati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10;
- f) i risultati delle attività relative alla conformità della produzione svolte dalle autorità di omologazione ai sensi dell'articolo 31;

-
- g) le informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, sulle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio;*
- h) le questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 10, e dell'articolo 78, paragrafo 4;*
- i) le violazioni da parte degli operatori economici;*
- j) l'attuazione delle misure correttive o restrittive stabilite al capo XI;*
- k) la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato;*
- l) le questioni relative all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al capo XIV e, in particolare, le questioni relative all'attuazione delle procedure a norma dell'articolo 65...".*





Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com